



Prot. n.
da citare nella risposta

Oggetto: PAUR ex decreto legislativo 152/2006 art. 27-bis e legge regionale 10/2010 articolo 73-bis, “Progetto di adeguamento dell'impianto di recupero totale di rifiuti di San Zeno, Arezzo”, ubicato in località San Zeno, nel Comune di Arezzo (AR). Proponente: AISA IMPIANTI S.p.A. - **Contributo.**

Regione Toscana
direzione Tutela dell'Ambiente ed energia
settore Via

In merito all'istanza in oggetto, si riportano di seguito i contributi relativi alle componenti ambientali di competenza del Settore scrivente, al fine di incrementare il quadro conoscitivo e le indicazioni necessarie, ai fini della coerenza e compatibilità con gli atti della programmazione e pianificazione regionale.

NORMATIVA, PIANI E PROGRAMMI DI RIFERIMENTO:

rifiuti: normativa nazionale: decreto legislativo 152/2006 parte IV; normativa regionale: legge regionale 25/1998; piano regionale di gestione rifiuti e bonifica siti inquinati (delibera consiglio regionale 94/2014).

ISTRUTTORIA E VALUTAZIONI SPECIFICHE, RELATIVAMENTE AGLI ASPETTI PROGRAMMATICI E PROGETTUALI NONCHÉ ALLE COMPONENTI AMBIENTALI RIFERITE AGLI ARTICOLI 4 E 5 COMMA 1 LETTERA C) DEL DECRETO LEGISLATIVO 152/2006 DI COMPETENZA DEL SOGGETTO CHE SCRIVE.

Il procedimento di Paur riguarda il progetto di modifica dell'impianto di gestione rifiuti di San Zeno nel comune di Arezzo, presentato dalla società Aisa Impianti Spa.

L'impianto di San Zeno è in possesso di Aia rilasciata dalla Regione Toscana, che autorizza Aisa al conferimento di 193.200 tonnellate annue complessive di rifiuti urbani in ingresso, suddivise tra le seguenti diverse attività di gestione rifiuti svolte nello stabilimento:

1. trattamento meccanico biologico (Tmb, selezione meccanica e biostabilizzazione);
2. selezione delle raccolte differenziate congiunte multimateriale leggero e vetro, plastica e lattine VPL, Fabbrica di materia;
3. recupero energetico;
4. trattamento biologico (compostaggio e digestione anaerobica).

In particolare, la sezione di recupero energetico è costituita da una linea di incenerimento denominata L45, con capacità pari a 45.000 t/anno. Con delibera di giunta regionale 1083 del 03.08.2020 sono state autorizzate alcune attività di potenziamento dell'impianto, tra le quali la realizzazione di una nuova linea denominata L75 da dedicare al recupero energetico di 75.000 t/anno di rifiuti urbani, in sostituzione della L45.

La linea L75 impiegherà principalmente il sovrappiù prodotto dalla selezione meccanica, gli scarti provenienti dal reparto fabbrica di materia e dalla linea di compostaggio e, in misura marginale,

altri flussi di rifiuti urbani non pericolosi conferiti direttamente alla centrale di recupero energetico, quali residui della pulizia stradale ed ingombranti. L'incenerimento dei rifiuti urbani indifferenziati (tal quali) è ammesso solo in caso di fermo della linea di selezione meccanica. L'intervento è attualmente in fase di realizzazione.

Con atti successivi è stato poi autorizzato il mantenimento della linea L45, della quale era inizialmente prevista la demolizione, condizionando la sua attivazione ai soli periodi di fermata della linea di recupero energetico principale, al fine di garantire la continuità di erogazione del servizio di trattamento dei rifiuti urbani.

Le autorizzazioni vigenti non consentono quindi l'esercizio in contemporanea delle due linee e la L45 dovrà essere disattivata e fisicamente sconnessa dal sistema di trattamento fumi quando la linea L75 sarà in esercizio.

La modifica proposta da Aisa prevede in sintesi:

1. il mantenimento in esercizio continuativo della linea L45, congiuntamente alla linea principale L75, per il trattamento di 45.600 tonnellate/anno di rifiuti speciali di derivazione urbana, quali sovvalli da compostaggio (Eer 19.12.12), Fos (Eer 19.05.01 e 19.05.03), sovvalli dal trattamento delle frazioni secche da raccolta differenziata (Eer 19.12.01, 19.12.04 e 19.12.12) e Css derivante da rifiuti urbani di Ambito (Eer 19.12.10), con un incremento della potenza termica totale del termovalorizzatore dagli attuali 22,5 Mwt ai 37 Mwt;
2. la realizzazione di presidi ambientali collegati alla modifica quali:
 - l'ampliamento dell'edificio di ricezione dei rifiuti urbani indifferenziati per consentire le operazioni di carico scorie e sovvalli in ambiente chiuso, tamponato e in depressione;
 - la sostituzione del biofiltro a servizio dell'edificio ricezione RUI con un filtro a carboni attivi, più consoni al trattamento delle arie in previsione del mantenimento in esercizio della L45 congiuntamente alla L75;
3. l'ampliamento dell'attuale perimetro impiantistico.

La società proponente chiede inoltre una proroga per la realizzazione dell'impianto di liquefazione per il recupero della CO₂, contenuta nell'off-gas prodotto dal sistema di purificazione ed upgrading a biometano del biogas, da digestione anaerobica della frazione organica. La delibera di giunta regionale 1083/2020, che prevede la realizzazione dell'intervento, stabilisce che lo stesso venga realizzato entro il 31.12.2024. La proroga richiesta è pari a mesi otto e comporterà lo spostamento del termine al 31.08.2025.

Il presente contributo viene reso nell'ambito del procedimento di valutazione di impatto ambientale e relativamente ai soli aspetti di competenza del Settore in materia di pianificazione rifiuti connessi con la richiesta di effettuare il recupero energetico di rifiuti speciali di derivazione urbana.

Si fanno salve le valutazioni tecniche relative alla predetta attività e a quanto altro previsto dal progetto in esame, per le quali si rimanda all'ufficio regionale competente.

COMPONENTE RIFIUTI

Pianificazione

La modifica proposta prevede di utilizzare la linea di termovalorizzazione L45 dell'impianto di San Zeno per il recupero energetico (R1) dei rifiuti speciali derivanti dal trattamento degli urbani.

Il proponente segnala che tale attività è da considerarsi di pubblica utilità e consentirà una serie di ricadute favorevoli in termini di gestione dei predetti rifiuti, quali:

- la riduzione delle quantità di rifiuti conferiti in discarica, in conformità ai dettami comunitari e in particolare all'obiettivo di riduzione al 10% nel 2035 fissato dalla normativa europea e recepito nella normativa nazionale dall'art 5 c. 4-ter del decreto legislativo 121/2020, il quale stabilisce altresì che non potranno essere smaltiti e quindi conferiti in discarica, rifiuti comunque recuperabili, anche energeticamente;
- l'incremento dell'attività di recupero energetico, che è sovraordinata nella gerarchia dei rifiuti

rispetto al conferimento in discarica (artt. 179 e 181 del decreto legislativo 152/2006);

- la riduzione o azzeramento dei trasporti, in conformità al principio comunitario di prossimità, relativamente a tipologie di rifiuti che sono trattate anche in impianti distanti dal luogo di produzione (ad esempio Csx), con costi ambientali ed economici rilevanti;
- la creazione di sinergie con le altre sezioni impiantistiche dello stabilimento di San Zeno ed in particolare con l'impianto di compostaggio e con la fabbrica di materia, alle quali potranno essere cedute energia elettrica e termica, con ricadute positive sull'ambiente e sui costi energetici a carico della collettività;
- la possibilità di soccorrere, in condizioni straordinarie, i territori colpiti da eventi eccezionali che ne hanno messo fuori uso i locali impianti di trattamento.

Nella documentazione di progetto Aisa dichiara la coerenza della modifica:

- con gli obiettivi del vigente piano regionale di gestione rifiuti e bonifica siti inquinati (Prb) e del piano regionale in fase di approvazione (Prec). In particolare, nella relazione tecnica si motivano le condizioni di coerenza con i flussi e i relativi quantitativi che si prevede di intercettare e con gli obiettivi declinati nel piano stesso;
- con le stime di fabbisogno per la chiusura del ciclo degli urbani di Ato Toscana Sud. Relativamente a tale ultimo aspetto evidenzia che, la necessità del mantenimento in esercizio della L45, è confermata anche dalla delibera dell'Assemblea di Ato toscana sud n. 18 del 15.06.2022 che ha espresso un *“orientamento favorevole al progetto prospettato da AISA Impianti”*. A tale delibera infatti è allegata anche *“una stima previsionale del fabbisogno impiantistico di chiusura del ciclo rifiuti urbani”* che presenta le proiezioni relative al fabbisogno di chiusura del ciclo dei rifiuti nell'ATO Toscana Sud nel periodo 2024-2030.

Tutto ciò premesso si fa presente quanto segue.

La gestione dei rifiuti speciali è regolata dal libero mercato. Gli impianti che accolgono tali rifiuti non necessitano infatti di una pianificazione di dettaglio come invece prevista per gli urbani. Tuttavia i flussi di rifiuti speciali di derivazione urbana rivestono particolare rilievo gestionale in quanto concorrono alla chiusura del ciclo degli urbani.

Relativamente all'impianto di San Zeno si evidenzia che:

il *“piano straordinario per i primi affidamenti del servizio”* di Ato Toscana Sud, approvato nel 2008 dalle Assemblee delle Comunità d'Ambito dell'Ato 7, dell'Ato 8 e dell'Ato 9, colloca l'impianto tra quelli strategici del sistema di gestione dei rifiuti urbani a livello provinciale e ne prescrive l'utilizzo a regime.

In particolare, per quanto riguarda l'attività di trattamento termico il piano straordinario individua, tra le azioni necessarie al completamento del fabbisogno impiantistico dell'area vasta, l'attivazione entro il 2014, di una linea di trattamento termico per sovvalli di selezione meccanica di rifiuti indifferenziati che consenta il trattamento di circa 70.000 – 75.000 tonnellate annue presso il sito di San Zeno.

Il piano precisa altresì che tale dimensionamento risulta entro i valori di stima previsti dal piano provinciale di gestione dei rifiuti, che prevedeva il raddoppio della potenzialità di singola linea di trattamento termico dei rifiuti urbani, sino ad un dimensionamento massimo pari a 84.000 tonnellate annue.

Il Piano regionale rifiuti e bonifiche siti inquinati vigente (Prb), in coerenza con gli orientamenti comunitari, valuta il complesso delle attività e dei fabbisogni di impianti necessari a garantire la gestione dei rifiuti urbani, seguendo i principi della prossimità e dell'autosufficienza nella gestione dei rifiuti urbani non pericolosi all'interno di ciascuno degli ambiti territoriali ottimali.

Il Prb persegue in via prioritaria strategie orientate al riciclo della materia e al recupero, anche energetico, attraverso la promozione di politiche industriali finalizzate a sviluppare nuovi settori produttivi nell'ambito dell'economia verde.

Per quanto riguarda i rifiuti speciali, il piano contiene un insieme di linee di intervento/azioni, volte a promuovere a livello regionale una maggiore autonomia gestionale e, nel rispetto delle azioni indicate a livello comunitario, incentiva lo sviluppo della filiera del recupero coerentemente con la gerarchia comunitaria.

In accordo inoltre con le previsioni del piano straordinario, nella sezione conoscitiva del Prb, l'impianto di San Zeno è citato tra quelli di incenerimento esistenti al 2011 a servizio di Ato Sud per il trattamento dei rifiuti urbani, con una potenzialità operativa di 42.000 tonnellate annue e una potenzialità pianificata e non ancora realizzata di 33.000 tonnellate/anno per un totale di 75.000 tonnellate/anno.

Tali previsioni corrispondono all'attuale potenzialità di trattamento dei rifiuti urbani autorizzata nel 2020 con la realizzazione della linea L75.

Per quanto attiene ai rifiuti speciali esitanti dal ciclo di trattamento dell'urbano, nel Prb si evidenzia l'importanza della loro collocazione ai fini della chiusura del ciclo e, in particolare, l'obiettivo previsto al 2020 è di portare il recupero energetico dall'attuale 13% al 20% dei rifiuti urbani, al netto degli scarti da raccolta differenziata.

Il piano inoltre:

- dà indicazione affinché la capacità di recupero energetico da rifiuti urbani presente in ciascun Ato, al fine di ottimizzare il sistema, possa essere integrata anche con una capacità aggiuntiva, destinata alla valorizzazione energetica di altri flussi compatibili, in primis, gli scarti di valorizzazione delle raccolte differenziate, tenuto conto che ai sensi dell'art. 199, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 152/2006 il piano regionale deve *“assicurare lo smaltimento e recupero dei rifiuti speciali in luoghi prossimi a quelli di produzione al fine di favorire la riduzione della movimentazione di rifiuti”*. Individua altresì tra gli interventi prioritari la via della ristrutturazione o dell'adeguamento degli impianti esistenti;
- evidenzia, in ossequio alla gerarchia comunitaria, che nel trattamento dei rifiuti urbani residui è prioritario il recupero energetico rispetto allo smaltimento in discarica;
- favorisce l'integrazione, nei trattamenti di recupero, dei flussi di rifiuti urbani e speciali compatibili, tra i quali gli scarti di valorizzazione delle raccolte differenziate.

Per quanto sopra si ritiene il progetto risulti in linea con la strategia europea e con gli obiettivi declinati nella pianificazione regionale in materia di rifiuti.

Si rinvia all'Autorità di ambito la valutazione dei flussi da destinare all'impianto nel rispetto dell'esigenze del territorio.

Ai fini di garantire la continuità del trattamento dei rifiuti urbani si ritiene debba essere esplicitato come si intende procedere nel caso di fermate programmate o di emergenza della linea L75.

Criteri di localizzazione

Si premette che la previsione di estendere l'attuale perimetro impiantistico attraverso l'occupazione di nuovo suolo, non declinata in maniera esplicita tra le modifiche ma rilevabile da alcune planimetrie, determina la necessità di valutare l'area di ampliamento in rapporto ai criteri di localizzazione del Piano regionale di gestione rifiuti e bonifica siti inquinati (Prb).

Nell'elaborato denominato *“relazione verifica dei criteri di localizzazione”* la società proponente ha effettuato l'analisi dei criteri di localizzazione dell'area di progetto (comprensiva dell'ampliamento), allegando contestualmente il precedente screening effettuato in occasione del Paur 2020.

Nella disamina, condotta con riferimento al paragrafo 2.1 dell'allegato 4 al Prb relativo a *“impianti di incenerimento”*, Aisa rileva:

- assenza di criteri escludenti
- la presenza dei seguenti criteri penalizzanti:

1. *“Aree soggette a rischio di inondazione o a ristagno, classificate dai piani strutturali, dai piani regolatori generali o dai piani di assetto idrogeologico a pericolosità idraulica elevata e media*

(aree in cui è prevista una piena con tempo di ritorno compreso fra 30 e 500 anni)” in quanto parte dell’area di progetto è classificata in pericolosità idraulica media;

2. “Aree sismiche inserite nella zona 2 a massima pericolosità sismica di cui alla d.g.r.t. 841/2008”;

- la presenza di molti criteri preferenziali

Con riferimento ai due criteri penalizzanti Aisa precisa che:

1. la risoluzione dell’aspetto idraulico è già avvenuta all’interno della precedente procedura di Paur, a seguito di prescrizione progettuale del Genio Civile (espressa con parere del 21/11/2019 prot. 0434560);
2. il Comune di Arezzo è classificato interamente in Zona 2 dal 1927 e la struttura dell’impianto esistente è stata progettata e realizzata secondo le normative esistenti. Le nuove strutture verranno realizzate secondo la normativa in vigore al momento della progettazione.

Nel medesimo documento si fa inoltre presente che:

- non è applicabile il criterio penalizzante “Aree inserite nel Registro delle Aree Protette ai sensi della Direttiva 2000/60/CE identificato dai Piani di Gestione delle Acque redatto dalle Autorità di Bacino” in quanto, anche se la Regione Toscana, con delibera di consiglio regionale 3/2007, ha individuato la zona del Canale Maestro della Chiana come zona vulnerabile ai nitrati di origine agricola, l’area del progetto di adeguamento è da considerarsi zona omogenea F (zone destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale) e i terreni non sono quindi oggetto di fertilizzazione;

- non è applicabile il criterio penalizzante “Aree con presenza di centri abitati secondo la definizione del vigente codice della strada, che non possono garantire il permanere di una fascia di rispetto di 500 metri tra il perimetro dell’impianto e le aree residenziali ricadenti all’interno del centro abitato stesso” in quanto il “centro abitato” di San Zeno è da considerarsi ad esclusiva funzione industriale e non residenziale;

In merito a quanto sopra, tenuto conto che l’istanza di modifica si riferisce alla possibilità di trattare flussi di speciali, si segnala che, ai fini della verifica della localizzazione, va preso in considerazione anche il paragrafo 3.1 “impianti di incenerimento e di co-incenerimento” dell’allegato 4 al Prb, presente nella sezione relativa ai criteri di localizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti speciali.

Premesso ciò, si rileva al proposito che tutti i criteri del paragrafo 3.1 sono ricompresi all’interno del paragrafo 2.1 e pertanto sono stati esaminati, fatta eccezione per:

- il criterio penalizzante “Aree in frana o soggette a movimenti gravitativi, aree individuate a seguito di dissesto idrogeologico, aree interessate da limitazioni transitorie ex art. 65, comma 7, del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.”, presente solo nel paragrafo 3. 1, che deve essere pertanto verificato;

- il criterio escludente “Aree con presenza di insediamenti residenziali - all’interno di un centro abitato, senza considerare le case sparse - inferiori a 200 metri dal punto di scarico dei rifiuti; tale limite è posto a 500 metri qualora all’impianto siano conferiti rifiuti pericolosi” presente nel paragrafo 3.1 che, diversamente da quello contenuto nel paragrafo 2.1, prende a riferimento gli insediamenti residenziali anziché la distanza dai centri abitati. Tale condizione determina la necessità di una ulteriore verifica.

Pertanto, preso atto di quanto sopra si richiede che lo screening della localizzazione delle nuove aree di ampliamento in rapporto ai criteri del Prb sia completato con:

1. la disamina del predetto criterio penalizzante “Aree in frana o soggette a movimenti gravitativi, aree individuate a seguito di dissesto idrogeologico, aree interessate da limitazioni transitorie ex art. 65, comma 7, del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.”, contenuto nel paragrafo 3.1 dell’allegato 4 al Prb;
2. la dimostrazione del rispetto delle distanze da insediamenti residenziali e centri abitati nei termini indicati dai due criteri escludenti, rispettivamente contenuti al punto 14 del paragrafo 2.1 e al punto 16 del paragrafo 3.1 dell’allegato 4 al Prb, mediante presentazione di cartografia di dettaglio nella quale siano chiaramente evidenziati i perimetri dei centri

abitati e degli insediamenti residenziali presi a riferimento.

Relativamente ai criteri escludenti richiamati al suddetto punto 2. si suggerisce di richiedere comunque una verifica delle distanze da parte del Comune al fine di:

- escludere l'operatività dei criteri escludenti sopra richiamati;
- valutare la correttezza dell'affermazione del proponente per cui il "centro abitato" di San Zeno è da considerarsi ad esclusiva funzione industriale e non residenziale e che quindi non è da prendere a riferimento ai fini dell'operatività del criterio penalizzante (presente anche nel paragrafo 3.1) soprarichiamato: *"Aree con presenza di centri abitati secondo la definizione del vigente codice della strada, che non possono garantire il permanere di una fascia di rispetto di 500 metri tra il perimetro dell'impianto e le aree residenziali ricadenti all'interno del centro abitato stesso"*.

Si raccomanda inoltre la verifica, in accordo con i soggetti competenti, delle motivazioni apportate da Aisa per attestare la positiva valutazione dei due criteri penalizzanti indicati dalla società stessa.

Si evidenzia infine che il criterio penalizzante *"Aree inserite nel Registro delle Aree Protette ai sensi della Direttiva 2000/60/CE identificato dai Piani di Gestione delle Acque redatto dalle Autorità di Bacino"* è applicabile, ma si prende atto di quanto dichiarato dalla società proponente in relazione alla sussistenza delle condizioni per la sua positiva valutazione. Anche in relazione a tale criterio si rimanda al confronto con i soggetti competenti.

CONCLUSIONI:

Componente rifiuti

Criteri di localizzazione

Con riferimento a quanto in dettaglio indicato nella parte istruttoria si richiede che lo screening della localizzazione delle nuove aree di ampliamento dell'impianto di San Zeno in rapporto ai criteri del Prb sia completato con:

3. la disamina del predetto criterio penalizzante *"Aree in frana o soggette a movimenti gravitativi, aree individuate a seguito di dissesto idrogeologico, aree interessate da limitazioni transitorie ex art. 65, comma 7, del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., contenuto nel paragrafo 3.1 dell'allegato 4 al Prb;*
4. la dimostrazione del rispetto delle distanze da insediamenti residenziali e centri abitati nei termini indicati dai due criteri escludenti rispettivamente contenuti al punto 14 del paragrafo 2.1 e al punto 16 del paragrafo 3.1 dell'allegato 4 al Prb, mediante presentazione di cartografia di dettaglio nella quale siano evidenziati i perimetri dei centri abitati e degli insediamenti residenziali presi a riferimento.

Pianificazione

Per quanto in dettaglio descritto nella parte istruttoria si ritiene il progetto risulti in linea con gli obiettivi declinati nella pianificazione regionale in materia di rifiuti.

Si rinvia all'autorità di ambito la valutazione dei flussi da destinare all'impianto nel rispetto dell'esigenze del territorio.

Ai fini di garantire la continuità del trattamento dei rifiuti urbani si ritiene debba essere esplicitato come si intende procedere nel caso di fermate programmate o di emergenza della linea L75.

la Dirigente

Renata Laura Caselli